



Aderente alla
Federazione
Associazioni Pronto
Soccorso



ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA MILANESE ONLUS – P.AS.MIL. REGOLAMENTO ASSOCIATIVO INTERNO

TITOLO I – CONOSCENZA DEI REGOLAMENTI ASSOCIATIVI, LORO OSSERVANZA ED APPLICAZIONE

Art. 1

- 1- Il compito di redigere e di modificare il regolamento interno dell'Associazione, compete al Consiglio Direttivo, che lo sottopone all'Assemblea che lo emana con propria delibera. Le relative decisioni entrano in vigore a partire dalla data indicata nella delibera di eseguibilità o entro 10 giorni.
- 2- Il regolamento interno dell'Associazione disciplina, in aggiunta allo Statuto, il comportamento di tutti coloro che operano, in qualsiasi forma, per l'Associazione, a meno che la loro posizione non sia già disciplinata per legge o in altri accordi stipulati dall'Associazione stessa.
- 3- Il regolamento interno costituisce inoltre il documento attuativo dello Statuto dell'Associazione per consentire il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.
- 4- Ai sensi dell'art. 5 c. 5 dello Statuto, l'Associazione si avvale prioritariamente e prevalentemente dell'opera volontaria e gratuita dei propri aderenti.

Art.2

L'Associazione si dota di un regolamento interno di cui all'art. 1 del presente documento, di un regolamento privacy per il trattamento e la tutela dei dati personali e sensibili, di una carta dei valori come da delibera n. 13/16 I.E. dell'Assemblea degli Aderenti e di un regolamento elettorale.

Art. 3

Il Consiglio Direttivo redigerà e sottoporrà all'Assemblea degli Aderenti eventuali ulteriori regolamenti su materie specifiche per l'attuazione dello Statuto ed il regolamento della vita associativa e dell'attività istituzionale.

Art. 4

Spetta al Consiglio Direttivo ed ai suoi delegati (ivi comprese commissioni e gruppi di lavoro relativi a servizi e/o attività istituzionali ed ai loro coordinatori) l'applicazione del presente regolamento e verificarne l'osservanza.

TITOLO II – TUTELA E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 5

Entrate e uscite, ovvero guadagni e spese, sono regolamentate dagli artt. 10 e 11 dello Statuto.

Art. 6

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate nell'espletamento della propria carica come da art. 5 c. 5 dello Statuto

Art. 7

Eventuali spese effettuate dagli aderenti per conto dell'Associazione anticipando l'uscita sostenendola personalmente vengono rimborsate in seguito alla presentazione al Consiglio Direttivo per ratifica, approvazione e disposizione del rimborso compilando il modello apposito ed allegando le connesse pezze giustificative (scontrini, fatture, ecc) come da delibera del Consiglio Direttivo n. 11/14 del 10/07/2014.

Art. 8

L'eventuale rimborso dei km con veicolo proprio (autoveicolo, motoveicolo) avviene tramite la modalità prevista all'art. 3 riportando marca, modello e targa veicolo e km effettuati. Il rimborso viene effettuato sulla base delle tabelle ACI in vigore.

Art. 9

Le oblazioni volontarie a qualsiasi titolo ricevute durante il servizio devono essere versate. Esse concorrono alla formazione del fondo cassa associativo.

Art. 10

- 1- La gestione della Cassa Associativa è regolamentata dallo Statuto agli artt. 10 e 11.
- 2- Come da art. 8 c. 5 p.to 11 il Consiglio Direttivo può nominare commissioni e gruppi di lavoro al fine di dare un indirizzo politico e/o un supporto gestionale al fine dell'amministrazione del "bilancio" associativo e del fondo cassa e la conseguente necessità di reperimento dei fondi necessari allo svolgimento delle attività associative.

Art. 11

L'Associazione provvede a coprire con adeguate polizze tutti i membri del Corpo Volontario impegnati nell'espletamento dei servizi, soddisfacendo in tal modo le esigenze assicurative previste dalla L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato).

Di ogni sinistro che coinvolga i Volontari impegnati in servizio o nelle manutenzioni dei mezzi dell'Associazione deve essere steso immediato rapporto.

TITOLO III – AMMISSIONE ADERENTI E LORO FORMAZIONE

Art. 12

- 1- I soci dell'Associazione sono volontari in quanto prestano la loro opera gratuitamente come da art. 5 c. 5 dello Statuto. I soci si distinguono in Operativi e Non Operativi al fine dell'espletamento delle attività istituzionali e della vita associativa.

- 2- I Soci Operativi sono coloro che prestano la loro opera attraverso il servizio attivo nell'espletamento delle attività d'istituto di cui all'art. 3 dello Statuto.

Art. 13

- 1- Le modalità di ammissione ed i requisiti per quest'ultima sono stabiliti dallo Statuto agli artt. 4, 5, e 8 c. 5 p.to 7.
- 2- Rispettate le disposizioni statutarie di cui sopra, spetta al Consiglio Direttivo tramite sua delibera, sentito anche il parere non vincolante dell'Assemblea degli Aderenti (Soci), predisporre le modalità concrete per il reclutamento, la "valutazione", l'ammissione e l'inserimento dei candidati alla posizione di aderente (socio) all'associazione.

Art. 14

- 1- La persona che desidera inoltrare la candidatura ad aderente (socio) deve seguire il percorso per il reclutamento e l'inserimento predisposto dal Consiglio Direttivo come da art. 13 del presente regolamento.
- 2- La scelta di rivestire un ruolo specifico non preclude al volontario la possibilità di svolgere altri compiti che non competono al suo incarico qualora si presentasse la necessità per causa di forza maggiore nel rispetto della normativa vigente su incarichi e ruoli specifici.
- 3- I ruoli che il futuro volontario può intraprendere sono elencati successivamente in maniera di massima e non esaustivi; questi sono a coprire i servizi amministrativi, supporto gestionale e generale, coesione sociale e di comunità, di promozione, formazione specifica e diffusa, allievo soccorritore, soccorritore (referente di equipaggio - c.d. Capo Servizio -, soccorritore esecutore e blsd, autista, addetto al trasporto sanitario – TS – ed al trasporto sanitario semplice – TSS -, eventi secondari e manifestazioni, soccorritore laico blsd, autista di guardia medica --- nello specifico e per quanto di competenza come previsto e disposto dalla normativa vigente)

Art. 15

- 1- Il Consiglio Direttivo come da norme statutarie può decidere, dopo aver valutato le motivazioni presentate dal volontario o, a seguito di azioni e comportamenti anche personali tenuti dal singolo individuo che possono ledere l'immagine dell'associazione, di modificare i suoi incarichi originari fino a nuova valutazione.
- 2- A seguito di condotta deplorable, che può ledere l'immagine dell'Associazione o che sia illegale secondo la normativa vigente, il Consiglio Direttivo può intraprendere verso l'aderente ogni azione prevista dallo Statuto, dal presente regolamento, dalla Carta dei Valori e dal Codice Etico della Federazione, in termini di provvedimenti disciplinari e si riserva la possibilità di segnalare tale condotta alle autorità competenti ed intraprendere azioni di tutela legale secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 16

Gli incarichi e le modalità pratiche e concrete legate all'espletamento del servizio volontario afferente ai vari ruoli sono determinati dal Consiglio Direttivo tramite la programmazione annuale

delle attività, organigrammi ed eventuali modelli organizzativo-gestionali, sentito comunque il parere dell'Assemblea degli Aderenti per la programmazione generale come da norme statutarie.

Art. 17

Per gli incarichi ed i ruoli afferenti all'area sanitario-assistenziale, tecnica, riabilitativa e/o educativa, che richiedono certificazioni ed abilitazioni ai sensi di legge si rimanda per la determinazione delle suddette attività e di quelle di cui agli articoli precedenti del presente Titolo alla normativa vigente, nonché all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 18

- 1- La formazione dei soci per specifici incarichi, ruoli e funzioni sarà realizzata ed erogata secondo le normative vigenti e con le modalità previste dalle stesse con programmazione e realizzazione delle stesse da parte del Consiglio Direttivo sentito il parere dell'Assemblea degli aderenti e del Direttore Sanitario, ovvero altre figure ed enti specifici, laddove previsto per legge, come da disposizioni degli artt. 16 e 17 del presente regolamento.
- 2- L'Associazione promuove un aggiornamento ed una formazione continua dei propri aderenti relativamente a tutti i temi d'interesse delle attività d'istituto e/o volti alla realizzazione di questi ed all'organizzazione, amministrazione e gestione dell'ente.
- 3- Scopo dell'Associazione è promuovere una formazione di alto livello qualitativo. I collaboratori devono dimostrare di avere acquisito la formazione richiesta per l'attività assegnata e sono tenuti alla frequenza dei corsi di aggiornamento periodici.
- 4- Lo standard minimo richiesto per le diverse attività dell'Associazione, viene stabilito nelle direttive di formazione del Consiglio Direttivo nel rispetto degli accordi presi con le varie parti contraenti.
- 5- La formazione continua e l'aggiornamento qualora previsti e pianificati sono obbligatori, specie quelli relativi alle attività sanitarie.
- 6- È compito del Consiglio Direttivo e delle funzioni delegate verificare l'osservanza di tali direttive.

TITOLO IV – NORME GENERALI DI CONDOTTA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 19

a) Frequenza e utilizzo dei Locali dell'Associazione

- I membri del Corpo Volontario possono frequentare i locali dell'Associazione senza intralciare il normale svolgimento delle attività.
- Non può frequentare i locali dell'Associazione chi è soggetto a provvedimento disciplinare d'interdizione dalla frequenza dei locali dell'Associazione o che sono stati espulsi dall'Associazione stessa.
- È severamente vietato fumare in tutti i locali della sede, sulle ambulanze e nelle autorimesse, dove tale obbligo è rafforzato per la presenza di materiale infiammabile (carburante, ecc...).

b) Divisa

Il Volontario che svolge servizio operativo deve, durante il proprio turno, indossare la divisa prevista.

La divisa operativa deve risultare omologata secondo le disposizioni Regionali e Nazionali vigenti; la sua fornitura è definita e regolata da apposita delibera del Consiglio Direttivo e/o funzioni delegate.

A ogni Volontario è fatto obbligo di:

- curare l'ordine e la pulizia della divisa;
 - mantenere un aspetto personale ordinato e pulito, con capelli raccolti se lunghi;
 - non indossare piercing visibili
 - tenere un comportamento consono al ruolo e adatto alle varie circostanze;
 - non utilizzare la divisa per motivi non inerenti al servizio o attività associative;
 - non utilizzare capi personali in sostituzione della divisa;
 - tenere esposto sulla divisa il cartellino di riconoscimento e la qualifica;
- non apporre alla divisa distintivi o insegne diversi da quelli previsti o non inerenti al servizio. È fatto altresì divieto di indossare qualsiasi capo d'abbigliamento non previsto dalla "divisa standard";
- non cedere la propria divisa ad altro volontario, se non per ragioni di servizio e/o forza maggiore data la scarsità delle risorse per definizione.

I Capi Servizio (referenti di Equipaggio) ed i Responsabili delle Attività sono autorizzati a vietare l'uscita in servizio e/o nelle attività ai volontari non in perfetto ordine, ovvero a chi non indossa degli adeguati presidi di protezione individuale in conformità alle disposizioni vigenti.

La distribuzione della divisa ai volontari è regolamentata secondo normative interne. Si specifica, comunque, che la divisa data al volontario rimane di proprietà dell'Associazione così com'è per il tesserino di riconoscimento e quindi, in caso di dimissione o allontanamento del volontario, entrambi devono essere restituiti alla Sezione di appartenenza.

L'abbigliamento di servizio viene conservato in sede. Per ragioni igieniche l'abbigliamento di servizio può essere portato a casa solo in casi eccezionali previa autorizzazione del Consiglio Direttivo e/ o delle sue funzioni delegate competenti. L'abbigliamento di servizio può essere portato a casa per il lavaggio, fatte salve eventuali controindicazioni dovute all'osservanza di norme igienico-sanitarie preventive per casi e situazioni particolari che possono emergere nell'espletamento delle attività.

c) Turni di servizio ed attività associative

La frequenza ai turni di servizio e/o alle attività associative, fissati dal Consiglio Direttivo e/o dalle funzioni delegate, è obbligatoria e non sono tollerate assenze

ingiustificate, stante gli accordi intrapresi tra le parti come previsto al Titolo III del presente regolamento e dallo Statuto associativo.

Gli appartenenti all'Associazione devono:

-comunicare preventivamente (e comunque non appena è loro nota) l'impossibilità a partecipare a un turno o ad un'attività;

-farsi sostituire in caso di assenza per qualunque causa, da almeno un pari grado operativo, attivandosi fattivamente per la ricerca di un sostituto da reperire anche proponendo uno scambio temporaneo di incarico/turno, ecc.

Il mancato rispetto delle presenti disposizioni comporta una responsabilità disciplinare

Ogni Volontario deve prestare la sua opera inserendosi in squadre appositamente organizzate per far fronte a tutte le esigenze del servizio e delle attività.

d) Equipaggi/Squadre operative in attività e servizi

Per lo svolgimento dei servizi e delle attività l'equipaggio/squadra operativa sull'attività specifica devono essere composti secondo le indicazioni fornite dagli organismi competenti sulla base delle disposizioni e delle normative vigenti.

Art. 20

Nel vigore dei principi generali di moralità, buona condotta e trasparenza e nel rispetto dello

Statuto, i volontari sono tenuti al rispetto dei principi e delle norme di seguito elencate:

- 1) È compito specifico degli Organi associativi rappresentare e promuovere all'esterno l'immagine dell'Associazione stessa. In conseguenza di ciò non è consentito pubblicare e/o diffondere per il tramite di qualsiasi strumento elettronico e/o cartaceo materiale, immagini, video, ecc. dai quali si evinca in toto o in parte l'attività prestata dall'Associazione in favore di chicchessia. Tale divieto si estende a tutti i servizi che vedono coinvolti volontari e/o mezzi associativi e comunque in tutte le occasioni, ove la pubblicazione o diffusione di materiale, immagini, video, ecc., possa permettere di individuare, anche parzialmente, l'operato dell'Associazione, specie se di carattere sanitario e/o comunque sottoposto alla normativa sul rispetto e del trattamento dei dati personali e sensibili, fatte salve autorizzazioni particolari degli organismi competenti come da Statuto e Regolamenti interni ovvero i casi specifici previsti dalla normativa vigente.
- 2) Il divieto di cui al punto 1 (uno) si applica anche alla pubblicazione/diffusione tramite forum, network, ecc., salvo quelli espressamente autorizzati dall'Associazione ovvero quelli Ufficiali P.as.mil.- Pubblica Assistenza Milanese.
- 3) È fatto divieto a tutti i volontari e ai soci di registrare voci, commenti, dati personali attraverso microfoni, cellulari, registratori e altri dispositivi, scene di servizio e di diffondere le stesse all'interno di canali di comunicazione specie se di carattere sanitario e/o comunque sottoposto alla normativa sul rispetto e del trattamento dei dati personali e sensibili, fatte salve autorizzazioni particolari degli organismi competenti come da Statuto e Regolamenti interni ovvero i casi specifici previsti dalla normativa vigente.
- 4) È vietato altresì diffondere e/o pubblicare comunicazioni interne di qualsiasi natura (circolari, provvedimenti, decisioni consiliari) salvo nei casi in cui dette pubblicazioni siano previste dalle norme vigenti e/o autorizzati dagli organismi competenti.
- 5) È fatto divieto a tutti i volontari di scambiarsi informazioni riservate (convenzioni, rapporti istituzionali, ecc...) con altre persone all'interno di canali di comunicazione aperti a tutti (es. You Tube, Messenger, Facebook, Chat, ecc...), poiché si potrebbe recar danno, anche senza volerlo, l'Associazione stessa, divulgando notizie di carattere riservato.
- 6) È vietato diffondere con qualsiasi strumento cartaceo/elettronico dati personali e sensibili relativi ai pazienti ovvero a soggetti, enti, associazioni e/o società che collaborano gratuitamente o a titolo oneroso con l'Associazione.
- 7) È fatto divieto a tutti i Volontari di divulgare l'immagine dell'Ente, anche rilasciando sui canali di comunicazione, testimonianze o immagini relative all'Associazione e alla sua attività salva autorizzazione degli Organi competenti.
- 8) È vietato trasferire qualsiasi dato o banca dati dell'Associazione, anche parziale, su supporti removibili, di qualsiasi natura, salvo espressa autorizzazione degli organismi competenti, nel rispetto delle norme vigenti. Tale divieto vige anche nell'ipotesi in cui detti dati trasferiti sul supporto removibile non siano poi elaborati su altri PC.
- 9) Ogni comunicazione scritta (interna ed esterna), inviata o ricevuta attraverso strumenti informatici ed elettronici che riguardi l'Associazione deve essere visionata esclusivamente dagli Organi interni in indirizzo e non può essere divulgata neppure nei contenuti.
- 10) È vietato utilizzare l'accesso ad Internet da PC associativo per finalità diverse e/o difformi da quelle associative.
- 11) Non è consentito accedere da PC Associativi a siti non attinenti all'attività di volontariato o soccorso pubblico.
- 12) È consentito l'uso della rete web associativa con strumenti personali del volontario utilizzatore mediante l'uso di password specificamente e personalmente rilasciata dagli Organi sezionali competenti anche allo scopo di identificare (pure a posteriori) l'utilizzatore, diretto responsabile dello strumento in questione.
- 13) Non è consentita la partecipazione, da PC Associativi a Forum, l'utilizzo di chat line, di

bachecche elettroniche e le registrazioni in guest book anche utilizzando pseudonimi.

14) Si raccomanda di limitare l'uso del telefono associativo e del fax alle comunicazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di soccorso pubblico ovvero per finalità organizzative interne, salvo casi eccezionali; il Volontario ha il divieto di fare/ricevere telefonate personali sulle linee telefoniche associative.

15) È consentito, sotto la personale responsabilità degli organismi competenti l'impiego d'immagini tramite i siti Associativi o la stampa locale, fermo restando quanto disposto dal punto 7 del presente articolo.

16) È tassativamente vietato apporre sulla divisa e in qualunque caso utilizzare il logo 118/AREU/Regione Lombardia/NUE 112 a qualsiasi titolo salva espressa autorizzazione da parte degli organismi competenti.

17) Ogni singolo Volontario è tenuto al rispetto di queste norme comportamentali. Il mancato rispetto delle indicazioni associative impartite al riguardo comporta l'assunzione diretta da parte del Volontario delle responsabilità civili, penali e disciplinari derivanti da tali condotte e determina, nei casi ed entro i limiti previsti dalla vigente normativa, la contestabilità a suo carico di tali comportamenti. Resta inteso che la violazione di tali condotte impone un'assunzione di responsabilità diretta del Volontario per la quale Croce Bianca potrà decidere di tutelarsi nelle sedi e nei modi che riterrà più opportune.

18) La violazione della presente disposizione sarà sottoposta al vaglio del Consiglio Direttivo per le valutazioni disciplinari del caso.

Art. 21

1- È prevista l'adozione di misure disciplinari per le seguenti trasgressioni:

- Comportamento inadeguato nei confronti di utenti esterni, pazienti, collaboratori, volontari e/o dipendenti;
- Comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione;
- Trattamento indiscreto di informazioni riguardanti servizi, attività, di utenti esterni, pazienti, collaboratori, volontari e/o dipendenti;
- Atteggiamento irrispettoso verso gli organismi competenti responsabili di attività, ecc;
- Inosservanza delle delibere del Consiglio Direttivo, dell'Assemblea degli Aderenti, delle Direttive e Determine degli organi sociali e funzioni delegate, abbandono ingiustificato del servizio e/o assenza ingiustificata;
- Omessa segnalazione di limitazioni dell'uso della patente civile o del suo ritiro;
- Danneggiamento doloso di beni di proprietà dell'Associazione e/o di terzi secondo la normativa vigente;
- Risse e furti nelle sedi dell'Associazione e/o di terzi secondo la normativa vigente;
- Uso dell'abbigliamento associativo al di fuori del servizio e/o delle attività associative;
- Stato di alterazione psico-fisica per uso/abuso di sostanze alteranti lo stato di coscienza durante l'espletamento di servizi ed attività;

2- Le trasgressioni di lieve entità danno luogo a un richiamo verbale da parte del responsabile competente. Il socio - volontario che, per la propria presenza, il proprio comportamento errato o per altri motivi, rechi offesa alla rispettabilità e al buon nome dell'Associazione, può essere immediatamente allontanato dalla sede e/o dal servizio/attività, per decisione del responsabile competente, che ne darà immediata comunicazione al Consiglio Direttivo, che adotterà come previsto dallo Statuto una decisione definitiva, stante il diritto di ricorrere del sanzionato all'Assemblea degli Aderenti, come sempre previsto dallo Statuto.

3- Le misure disciplinari sono adottate dal Consiglio Direttivo come da artt. 4,5,7,8 e 9 dello Statuto.

4- Le misure disciplinari stabilite dal Consiglio Direttivo vengono comunicate all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC qualora opzionabile ai sensi della

normativa vigente. Contro tale decisione può essere proposto reclamo al Consiglio Direttivo ovvero ricorso all'assemblea degli Aderenti tramite raccomandata, deposito con firma e ricevuta di ricezione e/o PEC secondo quanto stabilito dallo Statuto.

Art. 22

Limiti di età e norme di sorveglianza sanitaria sono osservati conformemente alle normative vigenti. La loro attuazione, osservanza e sorveglianza sono demandati agli organi e funzioni competenti come da normativa vigente.

Art. 23

I soci ordinari (operativi e non) sono tenuti al pagamento della quota sociale come da artt. 7 c.5 p.to 5 e 11 cc. 1 e 3 dello Statuto.

Art. 24

- 1- Possono essere riconosciuti encomi, premi e riconoscimenti ai volontari che si distinguono per costanza di presenza in Associazione, diligenza e disciplina nell'Associazione, presenza ai turni, operazioni ed attività associative e che compiono atti di particolare merito oltre ai loro doveri.
- 2- Riconoscimenti, premi ed encomi sono stabiliti con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 25

I soci P.as.mil. appartenenti al Corpo di Soccorso possono recarsi saltuariamente e/o straordinariamente, fatte salve le disposizioni federative in merito, su richiesta della federazione o da parte di un aderente alla federazione come volontari per la realizzazione di attività di queste.

Art. 26

- 1- Le dimissioni dal Corpo di Soccorso devono essere presentate, per iscritto, al Consiglio Direttivo, che deve ratificarle;
- 2- Per avere effetto anche come dimissioni da socio devono essere accettate anche dal Consiglio Direttivo al quale si potrà richiedere di conservare la qualifica di socio, nonostante non si presti più l'opera da Soccorritore;
- 3- Quanto al punto 2 vale anche per gli aderenti operativi nelle componenti amministrative, logistiche, sociali, ecc;
- 4- Al momento delle dimissioni il volontario deve restituire il tesserino di riconoscimento e la divisa e tutto il materiale in suo possesso.

Art. 27

Il passaggio da volontario a dipendente comporta la perdita della qualifica di Socio. Resta inteso che il personale dipendente, non essendo inquadrato nel Corpo Volontario, non può svolgere, all'interno dell'Associazione, alcuna mansione al di fuori del proprio orario di lavoro né ricoprire incarichi Associativi destinati ai Volontari, secondo quanto previsto e disposto dalla normativa vigente.

Art. 28

I Volontari che si distinguono: per costanza di presenza in Associazione, diligenza e disciplina nell'Associazione, presenza ai turni e che compiono atti di particolare merito possono essere premiati

con:

- a) Encomio semplice
- b) Encomio solenne
- c) Medaglia di bronzo (dopo 5 anni di servizio)
- d) Medaglia d'argento (dopo 10 anni di servizio)
- e) Medaglia d'oro

I riconoscimenti sono conferiti dal Consiglio Direttivo e dalle Funzioni Delegate, stante l'approvazione necessaria del Consiglio Direttivo per i riconoscimenti di cui ai punti c, d ed e.

TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 29

Gli eventuali regolamenti federativi ed il Codice Etico della Federazione sono considerati parte integrante del presente regolamento.

Art. 30

- 1- Il presente regolamento deve essere approvato dall'Assemblea degli Aderenti come da Statuto.
- 2- Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento interno dell'Associazione, si fa rinvio alle disposizioni contenute nello statuto dell'Associazione;
- 3- Per i settori operativi non menzionati nei documenti suddetti, si fa riferimento alle istruzioni emanate dal Consiglio Direttivo, funzioni delegate ed organi e funzioni competenti;
- 4- Eventuali modifiche al presente regolamento e disposizioni supplementari saranno deliberate dal Consiglio Direttivo ovvero da parte dell'Assemblea degli Aderenti per quanto di competenza come da Statuto;
- 5- Il presente regolamento deve essere pubblicizzato e reso disponibile al pubblico ed agli aderenti come da Statuto e normativa vigente.